

STATUTO

SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS S.V. COSTA PALONI 2

Numero REA: SS - 205921

Codice fiscale: 02803800909

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" AL N. 66270/37006 di Repertorio	
	STATUTO	
	della società Cooperativa denominata	
	"SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge n.381/1991, ed in partico-	
	lare secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera	
	B, con sede nel comune di Sassari, la Società cooperativa de-	
	nominata "SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	- La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove	
	in Italia o all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente	
	sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti. La cooperativa po-	
	trà essere trasformata, a norma di legge, in qualsiasi momen-	
	to, in cooperativa sociale ad oggetto plurimo o cooperativa	
	mista. Tale trasformazione sarà realizzata qualora un collega-	
	mento funzionale tra le varie attività possa servire ad una	
	migliore realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in	
	relazione all'inserimento lavorativo di un maggior numero di	

	persone svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo)	
	La Società Cooperativa "SERVICE PM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE" si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo, quali la mutualità, la solidarietà, la democrati-	
	cità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa é quello di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione	
	di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1	
	comma 1 lettera b) della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci	

4 di 43

	stazioni lavorative di terzi non soci. Riguardo ai rapporti	
	mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio	
	di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente	
	con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa so-	
	ciale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto	
	delle norme vigenti.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica così come definita all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto di-	
	retto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati	
	in genere, la seguente attività:	
	a) attività edili in genere riguardanti l'esecuzione di opere	
	pubbliche e private comprese le attività affini, complemen-	
	tari, connesse e accessorie. In particolare, a titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo la costruzione e/o manutenzione	
	e/o demolizione di:	
	✓ Edifici civili e industriali - pubblici e privati;	
	✓ Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti	

	a tutela;	
✓	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee	
	tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aereo-	
	portuali, e relative opere complementari;	
✓	Opere d'arte nel sottosuolo;	
✓	Dighe;	
✓	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione	
	e di evacuazione;	
✓	Opere marittime e lavori di dragaggio;	
✓	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica	
	e di bonifica;	
✓	Impianti per la produzione di energia elettrica;	
✓	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e	
	per la distribuzione di energia elettrica in corrente	
	alternata o continua ed impianti di pubblica illumi-	
	nazione;	
✓	Impianti tecnologici;	
✓	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambienta-	
	le;	
✓	Opere di ingegneria naturalistica;	
✓	Lavori a terra;	
✓	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio	
	culturale e beni culturali mobili di interesse stori-	
	co, artistico, archeologico ed etnoantropologico;	
✓	Beni culturali mobili di interesse archivistico e li-	

	brario;	
	✓ Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;	
	✓ Impianti elettromeccanici trasportatori;	
	✓ Impianti pneumatici e antiintrusione;	
	✓ Finiture di opere generali in materiali lignei, pla-	
	stici, metallici e vetrosi;	
	✓ Finiture di opere generali di natura edile;	
	✓ Finiture di opere generali di natura tecnica;	
	✓ Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza	
	del traffico;	
	✓ Segnaletica stradale non luminosa;	
	✓ Apparecchiature strutturali speciali;	
	✓ Barriere stradali di sicurezza;	
	✓ Barriere paramassi, fermaneve e simili;	
	✓ Strutture prefabbricate in cemento armato;	
	✓ Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;	
	✓ Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali;	
	✓ Impianti di centrali di produzione di energia elet-	
	trica;	
	✓ Linee telefoniche ed impianti di telefonia;	
	✓ Componenti strutturali in acciaio;	
	✓ Componenti per facciate continue;	
	✓ Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmis-	
	sione dati;	
	✓ Rilevamenti topografici;	

	✓ Indagini geognostiche;	
	✓ Opere strutturali speciali;	
	✓ Impianti di potabilizzazione e depurazione;	
	✓ Demolizione di opere;	
	✓ Verde e arredo urbano;	
	✓ Scavi archeologici;	
	✓ Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;	
	✓ Impianti per la trazione elettrica;	
	✓ Impianti termici e di condizionamento;	
	✓ Armamento ferroviario;	
	✓ Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefo-	
	nici e televisivi;	
	✓ Impianti per la mobilità sospesa;	
	✓ Strutture in legno;	
	✓ Coperture speciali;	
	✓ Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;	
	✓ Interventi a basso impatto ambientale;	
	b) attività di falegnameria in genere, assemblaggio, costru-	
	zione di opere, strutture, mobili, arredi, infissi;	
	c) attività di costruzione, montaggio e manutenzione di strut-	
	ture civili ed industriali e relativi accessori e componen-	
	ti, in ferro, plastica, pvc, alluminio, acciaio, legno e	
	qualsunque altro materiale similare;	
	d) attività di fornitura e/o installazione e/o noleggio con o	
	senza operatore di impianti macchinari e attrezzature;	

	e) attività di gestione di officine di meccatronica, carrozze-	
	ria e gommista compresa l'attività di revisione dei veico-	
	li;	
	f) attività di assistenza e soccorso stradale;	
	g) attività di trasporto di merci per conto proprio e per con-	
	to terzi;	
	h) attività di commercio di autoveicoli e ciclomotori;	
	i) attività artigianali ed attività commerciali di qualsiasi	
	genere purché utili al conseguimento dello scopo sociale;	
	j) gestione di attività sportive, turistiche, ricreative, am-	
	bientalistiche, compresi la gestione di circoli aziendali e	
	ostelli della gioventù, la conduzione di cinema, teatri,	
	impianti sportivi, mense aziendali, interaziendali, comuna-	
	li e scolastiche, ristoranti, bar, trattorie, piscine, cam-	
	pi solari, sale per convegni, campeggi, alberghi, spacci e	
	negozi in genere, lavaggio auto, lavanderie, comprese quel-	
	le self-service, gestione di autoparcheggi pubblici e pri-	
	vati;	
	k) attività di gestione, organizzazione e allestimento locali	
	per feste, banchetti, buffet, distribuzione pasti e bevande	
	in genere per manifestazioni pubbliche, private, sportive,	
	ecc.;	
	l) attività di servizi di pulizie in genere (uffici, stabili-	
	menti industriali, abitazioni, ecc.) compresi quelli da	
	eseguire in ambienti alberghieri e comunitari (servizi ai	

	piani) incluso il rifacimento dei letti, servizi generali	
	di cucina (pulizie cucine, mense, attrezzature e stoviglie), attività di sanificazione ambientale, ivi compresi i	
	servizi di derattizzazione e disinfestazione, manutenzione	
	e pulizie piscine, treni, navi, manutenzione ed impianto di	
	giardini e parchi;	
	m) attività di gestione di magazzini mediante prestazione di	
	tutti i servizi di raccolta, smistamento e consegna delle	
	merci, compresa la bollettazione ed il rendiconto contabile	
	delle varie operazioni eseguite dagli autisti;	
	n) attività di facchinaggio od altro (magazzinaggio e deposito	
	di merci e gestione di tutti i servizi ausiliari e complementari all'interno di mercati e magazzini generali, centri	
	doganali e quant'altro affine) per conto di enti pubblici o	
	privati sia direttamente che tramite organismi consortili;	
	assunzione di lavori di traslochi e di tutte le operazioni	
	connesse;	
	o) attività di sorveglianza (non armata) di aree di privati,	
	di aree aziendali, di aree commerciali, ecc.;	
	p) attività di portierato in genere;	
	q) gestione di servizi amministrativi, commerciali, contabili	
	e tecnologici;	
	1 Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od	
	enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro at-	

	tività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e	
	proprie fideiussioni;	
2	instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi fi-	
	nanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;	
3	dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini	
	o complementari a quelli della cooperativa;	
4	contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per	
	sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di facto-	
	ring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con isti-	
	tuti di credito e società finanziarie, nonché acquistare	
	titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati	
	dalla legge;	
5	costituire ed essere socia di società per azioni e società	
	a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposi-	
	zioni di legge;	
6	aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili	
	a quelli della società e che siano integrativi di essa pre-	
	stando anche avalli o fideiussioni che si rendessero neces-	
	sari per il loro sviluppo.	
7	assumere tutte le iniziative tendenti al miglioramento del-	
	le condizioni dei propri soci attivando le relative proce-	
	dure come l'accesso alla proprietà della casa, all'acquisto	
	di beni di consumo, la organizzazione del tempo libero, sul	
	piano ricreativo, culturale, sportivo, ecc. creando apposi-	
	te sezioni o partecipando ad organismi ed enti idonei;	

12 di 43

ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendali, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La raccolta, finalizzata al raggiungimento degli scopi statutarî, è riservata esclusivamente ai soci. E' tassativamente vietata la raccolta di denaro fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà inoltre provvedere al finanziamento ed allo sviluppo delle attività delle cooperative e di quelle sociali in particolare.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci cooperatori é compreso nei limiti previsti

dalla legge n.381 del 8/11/1991.

Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo persone fisiche.

Ove vengano superati i limiti di cui all'art. 2519, 2 comma, c.c. (numero di soci cooperatori pari o superiore a venti unità oppure stato attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro od alla cifra stabilita dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti), la società dovrà adeguare il proprio statuto alle norme in materia di società per azioni.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano apportare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al 30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche professionalità possano, compatibilmente con il loro stato soggettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.

Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavo-

	ratori svantaggiati. I soci lavoratori mettono a disposizione	
	le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	- I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipan-	
	do a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991. Tale categoria di soci deve es-	
	sere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero	
	non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero com-	
	plessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, con-	
	corrono alla formazione del numero minimo per costituire la	
	base sociale della cooperativa. Ai soci volontari non va ap-	
	plicato alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed	
	autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ad essi	
	va corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute, documentate e deliberate preventivamente o approvate	
	successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private. Ogni socio é iscritto in una apposita sezione del li-	
	bro soci in base alla categoria di appartenenza. In nessun ca-	
	so possono essere soci coloro che esercitano in proprio impre-	
	se identiche od affini, o partecipano a società che, secondo	

	la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperati-	
	va.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza é regolata a	
	norma di legge;	
	- Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	

	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, é ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e civico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la cooperativa. Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività. Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, predisposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della società cooperativa e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i due terzi dell'assemblea dei soci. Il numero dei collaboratori non é sottoposto a restrizioni. I collaboratori non hanno di-	

ritto di voto e non possono assumere cariche elettive all'interno della cooperativa.

- Altre figure:

- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati, compresi i tirocini di formazione universitaria o professionale secondo quanto previsto per queste attività dalle normative vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica:

a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c)- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

	e)- coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari	
	dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991	
	n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammis-	
	sione alla cooperativa;	
	f)- ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.	
	- se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a)- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b)- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c)- la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	

dere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c)- se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci é quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d)- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e)- che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.34 nei termini di legge. Lo scioglimento del rapporto sociale de-

termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, sotto qualsiasi forma, esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.17, comma 4, lett. C), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento é effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-

funto, presentata idonea documentazione comprovante il loro titolo, hanno diritto al rimborso delle quote liberate, secondo le disposizioni dell'art. 2535 c.c.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non é tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c. al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale é divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente é obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa é costituito:

a)- dal capitale sociale, che é variabile ed é formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b)- dalla riserva legale;

c)- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d)- dalla riserva straordinaria;

e)- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.15 bis (Finanziamenti)

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie. I finanziamenti sono liberi.

Art. 16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio é libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59,

	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92	
	n.59;	
	d)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e)- ad eventuali donazioni, in misura non superiore al 5%	
	(cinque per cento), ad enti o associazioni pubbliche e private	
	che svolgono notoria attività per il supporto e recupero del	
	disagio personale e sociale;	
	f)- all'istituzione di sussidi, premi o borse di studio per	
	bambini e giovani meritevoli, con svantaggio economico o so-	
	ciale, con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica,	
	favorire i cammini di eccellenza, facilitare l'accesso alle	
	specializzazioni in Italia e all'estero.- Tale finanziamento	
	non deve essere inferiore al 5% degli utili.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, al-	
	la costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori, ad opere di solidarietà	
	sociale nazionale ed internazionale, all'incentivazione di at-	
	tività di educazione alla pace e alla mondialità, alla promo-	
	zione dell'interculturalità, dei rapporti socio culturali de-	
	gli immigrati; alla diffusione del senso di cittadinanza atti-	

va e responsabile.

- Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui
all'art.2514 c.c., ed in particolare:

a)- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
sato;

b)- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c)- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;

d)- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fon-
di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione;

e)- Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con
le relazioni degli amministratori e dei sindaci se nominati,
nella sede della società, durante i quindici giorni che prece-
dono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano
prenderne visione.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio
di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo

di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)- la nomina dell'Organo amministrativo;
- c)- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d)- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e)- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto costitutivo.

Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assembleare.

Art. 20 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presenti o informati della riunione. Gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, per una sola volta su ciascun argomento.

Non possono essere discussi argomenti non presenti all'ordine del giorno, almeno che non siano presenti tutti gli aventi diritto ed espressamente concordino sulla discussione.

E' obbligo degli amministratori rendere disponibili per la consultazione, nei locali della sede legale, al momento

della convocazione, tutti i documenti necessari per l'esau-
riente e corretta comprensione di quanto all'ordine del gior-
no; in particolare, durante l'assemblea devono essere mate-
rialmente disponibili tutti i documenti esplicitamente richia-
mati nell'ordine del giorno.

All'assemblea non sono ammesse persone estranee alla coo-
perativa, eccetto i casi in cui una precedente delibera
dell'assemblea o dell'organo amministrativo ne abbia approvato
giustificata presenza.

Di ogni assemblea viene redatto un sunto scritto, conte-
nente chiaramente e completamente le delibere prese, da pub-
blicare nella bacheca della sede entro sette giorni dall'as-
semblea, mentre il verbale completo deve essere redatto entro
dieci giorni e rimanere esposto nella bacheca della sede lega-
le fino alla successiva convocazione.

L'organo amministrativo, con una maggioranza dei due ter-
zi dei componenti, può disporre uno specifico regolamento di
attuazione delle assemblee.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea é regolarmente costituita in prima convocazione
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione
con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al
voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei

presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti dispongano su specifiche materie quorum superiori; quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, é necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-

zione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e comunque sempre con scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-

	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria,	
	e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	E' consentito il voto per corrispondenza ovvero mediante	
	altri mezzi di telecomunicazione a norma dell'art.2538 c.c.,	
	purché i soci aventi diritto ne facciano specifica richiesta	
	scritta, inequivocabilmente ricevuta, nella sede della coope-	
	rativa, almeno venti giorni prima della riunione.	
	In questi casi:	
	a)- l'avviso di convocazione deve essere spedito per racco-	
	mandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'as-	
	semblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;	
	b)- lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti deve esse-	
	re fatto dal presidente dell'assemblea assistito da un sindaco	
	se nominato e da due scrutatori soci nominati dall'assemblea	
	stessa;	
	c)- le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci	
	che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi	
	quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla.	

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea é presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale é redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Art. 25 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione é composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi; sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso é stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio.

Art. 26 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla assemblea dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo é convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione é fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono considerate

validamente convocate, in ogni caso, quando vi intervengano tutti gli amministratori. Le adunanze sono considerate valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e pubblicate, per estratto del verbale di adunanza, entro dieci giorni, nella bacheca della sede dove rimarranno esposte fino alla riunione successiva.

Art. 28 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominati, gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale é nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci é determinata dalla assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed é quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 33 (Principi di mutualità,
indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-

	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 34 (Collegio Arbitrale)	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra	
	i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale - ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero - possono essere devolute ad un collegio arbitrale	
	composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei	
	Commercialisti di Sassari, il quale vi provvederà entro trenta	
	giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.	
	Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa é	
	richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la so-	
	cietà ha la sede legale.	
	Gli arbitri giudicheranno secondo equità e senza formalità di	
	procedure, il lodo arbitrale é inappellabile.	
	Art. 35 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO PIU MASSIMILIANO	
	F.TO PIU PIER MARIO	

43 di 43